

Tribunale di Venezia, prima sezione, gruppo specialistico,

Il Presidente di sezione

visto l'art. 54 ter della legge n. 27/20, intitolato (Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa), il quale dispone: "1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore";

Sentite le colleghe GD;

richiama l'attenzione dei Curatori sulla disposizione in esame per il caso che nell'attivo fallimentare siano compresi l'abitazione principale del fallito, inteso come luogo ove egli abita in maniera sistematica e continuativa, con i suoi familiari. Tale destinazione deve risultare alla data di entrata in vigore della legge (30 aprile 2020).

Non sono compresi gli immobili ove abita il legale rappresentante dell'ente fallito mentre, per prudenza, si ritiene di comprendere nel novero le abitazioni dei soci dichiarati falliti in estensione.

Ricorrendo i casi sopracitati i Curatori si asterranno dal dare corso alla vendita e all'emissione del decreto di trasferimento, nonché eventualmente al riparto, fino al 30 ottobre 2020.

Manda al Presidente del Tribunale, alla Cancelleria fallimentare perché comunichi all'Ordine dei Dottori Commercialisti, all'Ordine degli avvocati di Venezia.

Si chiede al Sig. Presidente l'autorizzazione alla pubblicazione sul sito del Tribunale.


Venezia, 25 maggio 2020

Il Presidente della sezione

Daniela Brunì

Vr, 29/5/2020

V° si autorizza
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Salvatore LAGANA



la pubblicazione sul sito WEB del Tribunale